

Pronuncia del Consiglio di Stato sulla natura giuridica del sub procedimento di valutazione di anomalia delle offerte

Verifica di anomalia dell'offerta: è inammissibile la comparazione con altre gare

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 14 aprile 2023 n. 3811 ribadisce che, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la valutazione dell'anomalia dell'offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale.

La pronuncia in rassegna evidenzia, in particolare che:

- la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;
- il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764).

Ad avviso del Collegio, nella fattispecie, la valutazione di incongruità è ampiamente motivata e per nulla affetta da illogicità, incongruità od erroneità, come risulta dalle pagine della relazione di sintesi intitolata "Valutazione Offerte Anomale", che evidenzia nel dettaglio le ragioni che hanno portato la stazione appaltante a dichiarare "anomala" una determinata offerta.

Per consolidata giurisprudenza, nel giudizio di anomalia, non è ammessa la comparazione con altre gare.

La valutazione di congruità delle offerte deve tenere conto delle caratteristiche previste dalla *lex specialis* della singola procedura cui essa si riferisce, essendo per definizione impossibile un confronto con offerte presentate in altre e differenti gare, connotate anch'esse dalle proprie caratteristiche e peculiarità. "Il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse" (cfr. Cons. Stato, V, 28 giugno 2021, n. 4868; 19 ottobre 2020, n. 6307; 28 gennaio 2019, n. 690).